

Ordinanza

concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

NA	odifica	lah .	20	20
IVI	OCHIECZ	ı aeı .	20	211

Progetto del 14 marzo 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'allegato 2.5 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato secondo la versione qui annessa.

Π

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'appendice.

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 814.81

2018-xxxx 1

Allegato 2.5 (Art. 3) (n. I)

Prodotti fitosanitari

Numero 4

4 Esportazione

4.1 Obbligo di autorizzazione

Necessita di un'autorizzazione dell'UFAM chi intende esportare le sostanze seguenti e i preparati che contengono sostanze di questo tipo o chi intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, qualora la sostanza o il preparato destinato all'esportazione superi il peso di 10 kg per Paese di importazione e per anno:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i
Atrazina	1912-24-9
Diafentiuron	80060-09-9
Metidation	950-37-8
Paraquat e i suoi sali, compresi:	4685-14-7
paraquat-dicloruroparaquat-dimetilsolfato	1910-42-5, 75365-73-0 2074-50-2
Profenofos	41198-08-7

4.2 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

Un'autorizzazione d'esportazione è rilasciata su domanda se all'UFAM è presentata una certificazione del Paese di importazione che approva tale importazione.

4.3 Domanda

- ¹ Nella domanda devono figurare:
 - a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - b. il nome del Paese di importazione;
 - c. il nome e l'indirizzo dell'importatore estero;

- d. il nome della sostanza di cui al numero 4.1 o del preparato contenente una sostanza di cui al numero 4.1 e, se del caso, il nome e il tenore della sostanza di cui al numero 4.1 presente nel preparato;
- e. la quantità della sostanza o del preparato prevista per l'esportazione, in chilogrammi;
- f. i dati sulle proprietà pericolose e sulle previste caratterizzazioni di pericolo sull'etichetta;
- g. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all'eliminazione senza danni e ad altre misure cautelative, quali le misure relative alla diminuzione dell'esposizione e delle emissioni:
- h. i dati sulle utilizzazioni previste;
- i. la data prevista della prima esportazione;
- la scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 20 dell'ordinanza del 5 giugno 2015² sui prodotti chimici.

4.4 Decisione

- ¹ L'UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione della domanda completa corredata dalla certificazione del Paese di importazione.
- ² L'autorizzazione d'esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi, che scade di volta in volta al termine dell'anno civile, ed è munita di un numero.

4.5 Obblighi in caso di esportazione

- ¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane deve indicare nella dichiarazione doganale:
 - a. che l'esportazione di sostanze o preparati è soggetta ad autorizzazione secondo il presente allegato;
 - b. il numero dell'autorizzazione d'esportazione.
- 2 RS 813.11
- 3 L'elenco può essere ordinato a pagamento presso l'UFAM, 3003 Berna, visionato gratuitamente oppure consultato sul sito Internet: www.pic.int > Countries > Status of ratifications.
- 4 RS **0.916.21**
- 5 RS 631.0

² Qualora il Paese di importazione non sia Parte³ alla Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998⁴, la domanda deve essere corredata da una certificazione di questo Paese che approva tale importazione.

- 2 Su domanda dell'ufficio doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell'autorizzazione d'esportazione secondo il presente allegato.
- ³ Nel caso di un trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell'autorizzazione d'esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
- ⁴ Per l'etichetta e la messa a disposizione della scheda di dati di sicurezza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza PIC del 10 novembre 2004⁶.

Appendice (n. II)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza PIC del 10 novembre 20047 è modificata come segue:

Appendice 1

Le registrazioni relative alle sostanze atrazina, diafentiuron, metidation, paraquat e profenofos sono cancellate.

La seguente registrazione è aggiunta dopo quella del carbaril:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
 Carbendazim	 10605-21-7	 Pesticida
Carbendazim	10605-21-7	Pesticida

La seguente registrazione è aggiunta dopo quella del flurenol:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Flusilazolo	85509-19-9	Pesticida

La seguente registrazione è aggiunta dopo quella dell'idrametilnon:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Ioxynil	1689-83-4	Pesticida

⁷ RS 814.82

La seguente registrazione è aggiunta dopo quella dell'isodrina:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
	•••	•••
Isoproturon	34123-59-6	Pesticida

La seguente registrazione è aggiunta dopo quella del pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Acido perfluoroottanoico e i suoi sali e le sostanze correlate	 335-67-1 e altri	 Prodotto chimico industriale

La seguente registrazione è aggiunta dopo quella del triadimefon:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Triasulfuron	82097-50-5	Pesticida

La seguente registrazione è aggiunta dopo quella del tridemorf:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Triflumuron	64628-44-0	Pesticida